



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 21/02/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 12

Legge regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale - POR Puglia 2000-2006 PIT n.6 - Intervento n. 9 - Strada di collegamento tra aree produttive di San Giorgio Jonico e Taranto - Proponente: Amministrazione Comunale di Taranto.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9268 del 03.08.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto POR Puglia 2000-2006 PIT n. 6 - Intervento n. 9 -, relativo alla strada di collegamento tra aree produttive di San Giorgio Jonico e Taranto, proposto dall'Amministrazione Comunale - Ufficio Unico del PIT n. 6 - Taranto;

- con nota prot. n. 10437 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia invitava l'ente istante, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico e a comunicare se erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 12295 del 18.10.2006 il Responsabile del P.I.T. N. 6 del comune di Taranto trasmetteva le attestazioni delle avvenute affissioni dell'avviso pubblico, nei tempi e modi previsti dalla L.R. sopra specificata, da parte dei comuni interessati dall'intervento in argomento e cioè dal comune di Taranto (dall'08.08 al 06.09.2006), dal comune di San Giorgio Jonico (dal 10.08 al 10.09.2006), dal comune di Faggiano (dall'11.08 al 10.09.2006), precisando che non erano pervenute osservazioni relativamente al progetto in esame;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 12299 del 10.10.2006 il Responsabile del P.I.T. n. 6 del comune di Taranto trasmetteva la Deliberazione del Commissario Straordinario del comune di Taranto n. 134 del 26.09.06, la Deliberazione del Consiglio di San Giorgio Jonico n. 14 del 21.08.06 ed infine la Deliberazione del Consiglio Comunale di Faggiano, tutte riguardanti l'approvazione dell'opera in oggetto;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il presente progetto si pone l'obiettivo di alleggerire il traffico sulla SS7 Ter determinato dagli automezzi in transito per le aree produttive di San Giorgio, Faggiano, Carosino e aree limitrofe per raggiungere le

quali attualmente i mezzi sono costretti a percorrere strade alternative in condizione di insicurezza e di inadeguatezza delle sezioni stradali esistenti.

L'opera è inserita nel PIT n. 6 finanziato dal POR Puglia 2000-2006.

Importo del progetto: 3.862.863,49.

Lunghezza del tracciato pari a Km 6+253,98.

L'andamento planoaltimetrico, nonché l'ubicazione non presenta particolari criticità ambientali.

Il tracciato segue l'andamento di strade già esistenti e si prevede un andamento il più possibile aderente al piano campagna in modo da ridurre sterri e rilevati. La parte terminale del tracciato attraversa un'area su cui il PAI ha individuato un alto rischio di inondazione (AP) e un rischio di grado R4.

• Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:

? in fase di cantiere

- siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione delle infrastrutture vicine e dei terreni contigui;

- siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);

- siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei materiali derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

- la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;

- la tempistica dei lavori deve essere concordata con le autorità competenti e puntare alla riduzione dei disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;

- siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;

? al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;

? i cigli dei rilevati, le aiuole e le eventuali area intercluse dai raccordi siano inerbite e sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza della viabilità siano arricchite con essenze vegetali autoctone;

? per quanto tecnicamente possibile deve essere garantita la permeabilità ecologica dell'opera realizzando opportuni cunicoli di attraversamento, in aggiunta opere che risolvono le intersezioni tra diverse infrastrutture e al tombini già previsti per ragioni idrauliche. I cunicoli devono consentire l'attraversamento della infrastruttura stradale da parte della piccola fauna (teriofauna) al fine di ridurre il rischio di incidenti e la cesura dell'ecosistema dell'area;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione del progetto POR Puglia 2000-2006 PIT n. 6 - Intervento n. 9 -, relativo alla strada di collegamento tra aree produttive di Sari Giorgio Jonico e Taranto, proposto dall'Amministrazione Comunale - Ufficio Unico del PIT n. 6 - Taranto, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

? il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché all'espletamento delle eventuali procedure autorizzative da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia per la presenza del vincolo ex PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
